

Aspetti generali e comuni

n.	F.A.Q.	Risposta
67	Una volta presentata l'istanza per una delegazione convenzionale di pagamento, è possibile chiederne la revoca?	<p>In applicazione delle prescrizioni recate dall'art. 1270 c.c., il dipendente, una volta presentata l'istanza per una delegazione convenzionale di pagamento, ha facoltà di revocarla sino a quando l'amministrazione non ha assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario.</p> <p>Successivamente a detto momento, il dipendente può chiedere la revoca, sempreché sia trascorso il previsto periodo minimo di dodici mesi per le trattenute stipendiali, ma limitatamente alle sole delegazioni convenzionali di pagamento disposte a favore di un ente rientrante nel perimetro, come delineato per le finalità in discorso, delle ONLUS o degli enti mutualistici.</p>
68	In cosa consiste, per l'ufficio di appartenenza del dipendente che ha in corso una delegazione convenzionale di pagamento, l'obbligo di comunicare all'istituto delegatario le eventuali variazioni nella situazione stipendiale del dipendente interessato?	<p>L'ufficio di appartenenza del dipendente che ha in corso una delegazione convenzionale di pagamento, per ragioni di economia procedimentale nonché per il principio di pertinenza e non eccedenza, avrà cura di comunicare all'istituto delegatario solamente le eventuali variazioni della retribuzione – dovute per effetto delle varie vicende finanziarie che possono interessare il pagamento di somme afferenti al rapporto di lavoro (ad esempio, aspettativa senza assegni, conguagli fiscali, ecc.) – le quali non consentano, a causa dell'incidenza sullo stipendio del dipendente medesimo, di garantire la regolarità delle trattenute mensili da destinare all'istituto delegatario.</p> <p>Di converso, quindi, non va data comunicazione dell'esistenza di variazioni stipendiali, pur quantitativamente significative, che risultino, però, di fatto ininfluenti in ordine al rapporto di delegazione convenzionale di pagamento, non rivelandosi idonee, in particolare, a incidere sulla misura della trattenuta operata.</p>
69	Con quali modalità, qualora ne dovessero ricorrere i presupposti, l'Amministrazione di appartenenza del dipendente fornisce il proprio assenso nel caso di trattenute stipendiali superiori al limite ordinario del 40%, fermo restando il rispetto della garanzia di assicurare al medesimo dipendente almeno la conservazione di metà dello stipendio netto?	<p>I limiti quantitativi previsti per le trattenute stipendiali, oltre a costituire una forma di tutela, principalmente economica, per il dipendente, sono posti pure a garanzia della sua professionalità e della piena libertà di giudizio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, connotati dalla cura di un interesse pubblico.</p> <p>Da quanto sopra, quindi, discende che, nel solco dei profili procedurali delineati dall'art. 70 del D.P.R. n. 180/1950 e dall'art. 66 del D.P.R. n. 895/1950, è da ritenere sufficiente – qualora le trattenute stipendiali complessive superino il 40% dello stipendio netto, ma non il 50% dello stesso – l'esplicito assenso, reso in via formale, del solo capo ufficio del dipendente interessato, stante pure i compiti istruttori direttamente attribuiti al medesimo capo ufficio dalla disciplina in discorso (art. 19 del D.P.R. n. 895/1950).</p>

n.	F.A.Q.	Risposta
70	I dipendenti neoassunti, durante lo svolgimento del periodo di prova, possono avvalersi – per contratti di finanziamento, contratti di assicurazione, ecc. – dell’istituto della delegazione convenzionale di pagamento?	<p>Per quanto riguarda la delegazione convenzionale di pagamento – istituito, almeno per i finanziamenti, cui il dipendente accede usualmente avendo in corso già una cessione del quinto dello stipendio – si ritiene che una certa stabilità giuridica del rapporto di impiego o di lavoro sia comunque necessaria.</p> <p>Sul punto, deve rilevarsi che la giurisprudenza, per quanto attiene al periodo di prova, si è orientata nel ritenere che anche nel rapporto di impiego pubblico valgono sostanzialmente i principi validi per il rapporto di lavoro subordinato di diritto comune (Corte costituzionale, sent. n. 189 del 22 dicembre 1980, nonché Corte di cassazione, sez. lavoro, sent. n. 16224 del 27 giugno 2013).</p> <p>Così, nei rapporti di lavoro “privatizzati” alle dipendenze di una pubblica amministrazione, è stato affermato che il potere di recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale, non sussistendo l’onere di provarne la giustificazione, ancorché l’esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa della prova, consistente nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza (Corte di Cassazione, sez. lavoro, sent. n. 21586 del 13 agosto 2008).</p> <p>In altre parole, la pubblica amministrazione, nella veste di datore di lavoro, è sempre titolare del potere discrezionale di valutare il lavoratore in prova, fattispecie diversa da quella della giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, per cui va escluso che il generale obbligo di motivazione possa spostare, nell’ipotesi in argomento, l’onere della prova sul datore di lavoro (in tal senso, Corte di Cassazione, sez. lavoro, sent. n. 23061 del 5 novembre 2007, e sent. n. 143 dell’8 gennaio 2008).</p> <p>Quanto sopra induce a ritenere che, sotto il profilo strettamente giuridico, il dipendente pubblico, nel corso del periodo di prova, non possa vantare, a rigore, una stabilità nel rapporto di impiego, stante l’ampiezza del potere di recesso riconosciuta alla pubblica amministrazione, in qualità di datore di lavoro, nella fattispecie considerata.</p> <p>Conseguentemente, si è dell’avviso che, sino al momento del positivo superamento della prova, non può sussistere per il dipendente la possibilità di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente a contratti di finanziamento, contratti di assicurazione, eccetera.</p>

Modulistica

n.	F.A.Q.	Risposta
71	<p>Come va intesa la <i>Nota</i>⁽²⁾ del facsimile di istanza di delegazione di pagamento per i contratti di finanziamento (circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015, Allegato E), in merito alla documentazione da produrre a garanzia del prestito?</p>	<p>La <i>Nota</i>⁽²⁾ del facsimile di istanza di delegazione di pagamento per i contratti di finanziamento, relativamente ai documenti da produrre a corredo, indica di “<i>Allegare documentazione in originale o copia autenticata</i>” concernente la garanzia del prestito.</p> <p>Al riguardo, ricorrendo le previsioni recate dal D.P.R. n. 445/2000, può essere prodotta, in alternativa, una pertinente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non occorrendo necessariamente documentare la garanzia del prestito con un atto originale o in copia autenticata.</p> <p>Infatti, l’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 prevede, tra l’altro, che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, i fatti a diretta conoscenza dell’interessato possono essere da egli comprovati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il dichiarante, sotto la propria responsabilità, deve dare dimostrazione di conoscere le sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per il caso di dichiarazioni mendaci.</p> <p>Ciò precisato, si è dell’avviso che, a fini di maggior chiarezza e trasparenza, l’anzidetta <i>Nota</i>⁽²⁾ del menzionato facsimile possa essere, all’occorrenza, convenientemente modificata come segue: “<i>Allegare documentazione in originale o copia autenticata oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.</i>”</p>
72	<p>In aggiunta alla modulistica contemplata dalle istruzioni diramate in materia di delegazioni convenzionali di pagamento, può essere prevista della modulistica ulteriore, finalizzata, ad esempio, a dimostrare l’avvenuta erogazione del prestito al dipendente da parte dell’istituto mutuante?</p>	<p>In via generale, si sottolinea che la modulistica inerente alle istanze di delegazione convenzionale di pagamento è compendiata nella circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015.</p> <p>Ciò nondimeno, segnatamente alle istanze di delegazione convenzionale di pagamento relative a contratti di finanziamento, va rammentato che nella precisata circolare è specificato che dette istanze possono avere corso solo dopo la dimostrazione dell’avvenuta erogazione del finanziamento al dipendente. In ordine alla richiesta dimostrazione, poi, è ritenuta sufficiente una notizia fornita con semplici evidenze informatiche (ad esempio, una comunicazione per posta elettronica, recante in allegato copia in formato digitalizzato dell’assegno circolare disposto a favore del dipendente ovvero del bonifico in cui è evidenziato l’avvenuto buon fine con la specifica “<i>Eseguito</i>” o similare) oppure un’esplicita dichiarazione in tal senso resa dallo stesso dipendente interessato.</p> <p>Allo scopo di soddisfare una simile esigenza, nulla osta alla predisposizione, anche da parte delle RTS, di modulistica aggiuntiva volta a fornire un ausilio sia al dipendente sia all’istituto mutuante, stante l’obiettivo di mettere a disposizione uno schema di dichiarazione del rappresentante dell’istituto delegatario nonché del dipendente-delegante per dimostrare l’avvenuta regolare erogazione del finanziamento.</p> <p>E’ appena il caso di precisare che una simile modulistica, meramente accessoria e di supporto, non può assumere assoluta valenza prescrittiva.</p>

n.	F.A.Q.	Risposta
73	<p>Per dimostrare l'avvenuta erogazione del finanziamento al dipendente – ovvero, nel caso di rinnovo o di sostituzione di un finanziamento in corso, la dimostrazione dell'estinzione del finanziamento precedente – l'istituto mutuante, in luogo dell'apposita comunicazione, peraltro trasmissibile anche per posta elettronica, può utilizzare un tracciato informatico contenente tutte le informazioni utili in proposito?</p>	<p>Si. Sul punto, si ricorda che, per perfezionare il processo gestionale sulle trattenute stipendiali fondate su una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento, è necessario fornire la pertinente dimostrazione in merito all'avvenuta erogazione del finanziamento stesso al dipendente nonché, per i casi di rinnovo o di sostituzione, all'avvenuta estinzione del finanziamento precedente. Solo dopo tale dimostrazione potranno essere applicate le trattenute stipendiali previste.</p> <p>La notizia sulla somministrazione del finanziamento può essere generalmente resa anche in via informatica (ad esempio, una comunicazione per posta elettronica, recante in allegato copia in formato digitalizzato dell'assegno circolare disposto a favore del dipendente ovvero del bonifico in cui è evidenziato l'avvenuto buon fine con la specifica 'Eseguito' o similare).</p> <p>Nulla impedisce, poi, allo scopo di semplificare ulteriormente il processo e velocizzare lo scambio di informazioni, che la dimostrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento nonché dell'estinzione di quello precedente possa essere fornita direttamente dall'istituto mutuante attraverso un tracciato informatico contenente tutte i dati utili per le pertinenti verifiche (tra i quali: numero pratica, data decorrenza e scadenza del finanziamento, quota mensile della trattenuta, numero rate, codice fiscale del dipendente, CRO del pagamento ovvero <i>Transaction ID</i>, ecc.).</p> <p>Va da sé che, in una simile evenienza, dovrà essere stato concordato a monte tra l'istituto mutuante e il DAG-DSII il protocollo per la trasmissione telematica dei dati, con l'indicazione di quelli da fornire. Della circostanza, poi, sarà dato opportuno cenno nella relativa convenzione.</p> <p>A margine, per completezza, si espone che identica modalità di comunicazione potrà essere utilizzata dagli istituti mutuanti pure per le cessioni del quinto dello stipendio, stante la profonda affinità, quanto all'aspetto in discorso, con le delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di finanziamento.</p>
74	<p>Il modello B e il modello B/1 – introdotti dalla circolare 3 giugno 2005, n. 21/RGS – possono essere sostituiti da un semplice attestato di servizio contenente le indicazioni utili per l'accesso al credito?</p>	<p>In via preliminare, si ricorda che il modello B rappresenta sostanzialmente un'attestazione di servizio utile per la richiesta di un finanziamento (modello utilizzabile nel caso di cessione del quinto dello stipendio e di piccolo prestito, ma anche di delegazione convenzionale di pagamento), mentre il modello B-1 è finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota", cioè la garanzia da parte dell'amministrazione di aver preso nota del debito del dipendente e, quindi, di aver "prenotato" la misura della relativa trattenuta sulla partita stipendiale.</p> <p>Si tratta, in ultima analisi, di documenti di semplice natura informativa e istruttoria per l'istituto mutuante, essendo diretti a suffragare la richiesta di finanziamento avanzata dal dipendente e, in quanto tali, sono da ritenersi, a rigore, non indispensabili. Infatti, il loro rilascio è legato, in definitiva, a un'apposita richiesta dell'istituto mutuante che, nell'ambito della valutazione sulla concessione del finanziamento, espone, di solito, la necessità di ottenere una simile documentazione.</p> <p>Ciò precisato, è rimessa alle valutazioni dell'istituto mutuante reputare sufficiente la produzione di un attestato di servizio in luogo dei modelli B e B/1.</p>

Finanziamenti

n.	F.A.Q.	Risposta
75	<p>Nel caso di una delegazione convenzionale di pagamento a fronte della quale, a causa di varie ragioni (ad esempio, per incapienza), non siano state operate le trattenute stipendiali per un dato periodo, qualora l'istituto delegatario abbia attivato le previste garanzie, ottenendo il soddisfacimento del credito vantato dalla compagnia assicurativa, quest'ultima, in qualità di soggetto subentrante, può surrogarsi nella delegazione convenzionale di pagamento e incassare direttamente le rate del finanziamento dante causa, a suo tempo contratto dal dipendente interessato?</p>	<p>In via preliminare, occorre svolgere qualche considerazione generale in tema di surrogazione. La surrogazione può definirsi come una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, poiché il terzo, che ha adempiuto in luogo del debitore originario, subentra nelle ragioni del creditore soddisfatto. La funzione della surrogazione è, pertanto, individuata nella soddisfazione dell'interesse del creditore e non, invece, nella liberazione del debitore, il quale resta, infatti, obbligato nei confronti del terzo adempiente.</p> <p>La surrogazione, quindi, dà luogo ad una successione nello stesso diritto, perché, sebbene sia diverso il creditore, il rapporto obbligatorio rimane inalterato nel suo contenuto. Il terzo surrogante acquista, così, il medesimo diritto di cui era titolare il precedente creditore per cui avviene, analogamente alla cessione del credito, non un fenomeno estintivo-constitutivo, ma una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. Il pagamento, nel soddisfare l'interesse del creditore originario, non realizza l'adempimento dell'obbligazione iniziale, che non si estingue.</p> <p>Tra l'altro, nella surrogazione, il pagamento deve essere stato effettuato in nome e per conto del debitore, senza che esista, tra il debitore e il terzo, alcun vincolo che renda il pagamento imputabile direttamente al primo (come avviene, ad esempio, nella delegazione). Per l'art. 1201 c.c., poi, la manifestazione della volontà del creditore originario di surrogare il terzo nei propri diritti verso il debitore deve avvenire in modo espresso, contestualmente al pagamento, ed essere formulata in modo da consentire al terzo di portarla a conoscenza del debitore per far valere la successione del credito. La manifestazione del consenso non deve rivestire alcuna forma particolare e non deve essere dichiarata mediante formule sacramentali, ma non può essere tacita o raggiunta per comportamento concludente. Non è, invece, necessaria l'accettazione del debitore (e degli eventuali terzi garanti), né la notificazione (o la comunicazione) della surrogazione.</p> <p>Segnatamente alla questione posta, sotto il profilo operativo, in presenza di una espressa manifestazione di volontà del creditore originario in tal senso, si reputa che possa essere assentita la surrogazione, purché il "nuovo" creditore risulti autorizzato all'attività di concessione di prestiti – come quelli oggetto di surrogazione – stante la normativa prevista, anche a tutela del consumatore, in tema di esercizio del credito dal decreto legislativo n. 385/1993.</p> <p>In definitiva, la società che, in esecuzione della garanzia prestata, ha pagato l'originario creditore può subentrare nella posizione di quest'ultimo solamente qualora in possesso, al di là dell'esistenza di una specifica convenzione in proposito, dei requisiti minimi necessari per potersi avvalere della disciplina in materia di delegazione convenzionale di pagamento. Ad ogni modo, appare senz'altro opportuno che la società subentrante provveda a stipulare con l'Amministrazione interessata, ricorrendone pure le altre condizioni, una pertinente convenzione per regolare convenientemente i relativi rapporti, anche per quanto attiene agli oneri amministrativi, che restano parimenti dovuti.</p>

n.	F.A.Q.	Risposta
76	<p>Ai fini dell'eventuale stipula di un contratto di finanziamento da estinguere per mezzo di una delegazione convenzionale di pagamento, è possibile che i docenti incaricati annuali di religione, stante il diritto loro riconosciuto al rinnovo dell'incarico di anno in anno, possano essere equiparati ai docenti a tempo indeterminato?</p>	<p>Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, emanato con il decreto legislativo n. 297/1994, ha attribuito a tutti gli insegnanti di religione cattolica lo <i>status</i> di incaricati annuali. I contratti collettivi nazionali di lavoro hanno, poi, inquadrato tale tipologia di insegnanti tra il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato, pur riconoscendo loro il diritto alla conferma del contratto, qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalla legge, equiparandoli, inoltre, al personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato in materia di ferie, permessi, assenze e aspettative, purché siano in servizio con orario completo e da più di quattro anni. Dal quadro normativo vigente, in sintesi, si può ricavare la distinzione tra insegnanti di religione stabilizzati – caratterizzati dall'aver una anzianità superiore a quattro anni, l'incarico ad orario completo e l'equiparazione, sotto il profilo del trattamento economico, al personale di ruolo – e non stabilizzati, privi, cioè, dei predetti requisiti.</p> <p>Ciò posto, ancorché gli insegnanti di religione cattolica stabilizzati hanno il diritto alla conferma del contratto annuale – poiché equiparati ai docenti a tempo indeterminato sotto vari aspetti – restano delle differenze giuridiche che si riverberano sull'istituto della delegazione convenzionale di pagamento.</p> <p>Invero, la stabilità del posto di lavoro per tali insegnanti non è garantita, atteso che la revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica da parte dell'ordinario diocesano costituisce, di fatto, una causa di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto fa venir meno il diritto al rinnovo del contratto. Solamente per i docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato la revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica da parte dell'ordinario diocesano comporta il loro collocamento in posizione di esubero, con la possibilità di ricollocamento in un altro insegnamento.</p> <p>Tutto ciò considerato, le caratteristiche del rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica con incarico annuale, benché stabilizzati, non appaiono idonee a superare le prescrizioni recate dall'art. 13 del D.P.R. n. 180/1950 secondo cui, per il personale assunto con contratto a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio non può eccedere il lasso di tempo che, dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso. Pertanto, segnatamente alla cessione del quinto, si reputa che ai predetti insegnanti si applichi <i>in toto</i> l'art. 13 citato.</p> <p>Invece, considerata la relativa stabilità del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica stabilizzati, quanto alle delegazioni convenzionali di pagamento, va dato atto che, almeno per i profili afferenti alla garanzia, assumono precipuo rilievo le volontà del delegante e del delegatario.</p> <p>Cosicché, qualora entrambe le parti contraenti – istituto mutuante e dipendente – diano chiara contezza nel contratto stipulato di essere consapevoli delle predette circostanze, cioè la mancanza di una completa stabilità del posto di lavoro del dipendente e le possibili conseguenze sul rimborso del finanziamento, si reputa che l'accettazione della istanza di delegazione convenzionale di pagamento possa essere egualmente concessa, sempreché la convenzione stipulata non contenga una diversa previsione.</p>

n.	F.A.Q.	Risposta
77	Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte del dipendente, come avviene il rimborso di eventuali trattenute stipendiali operate in eccesso?	<p>Può accadere, essenzialmente a seguito di un'estinzione anticipata da parte del dipendente del finanziamento contratto con l'istituto mutuante, che siano operate uno o più trattenute stipendiali in eccesso, per uno sfasamento temporale delle comunicazioni in proposito.</p> <p>In una simile evenienza – ferma restando la facoltà del dipendente di sollecitare, tramite apposita istanza, il rimborso delle trattenute subite in eccedenza – sarà cura del competente ufficio del trattamento economico disporre autonomamente il rimborso delle somme trattenute in eccesso.</p> <p>A margine, va ricordato che la data della fine effettiva del finanziamento può essere evinta tanto dal conto estintivo quanto dalla pertinente liberatoria.</p>
78	Dove è possibile rinvenire ulteriori indicazioni relativamente al <i>Flusso finanziarie</i> ?	<p>Per quanto concerne il procedimento <i>Flusso finanziarie</i>, allo scopo di agevolare ulteriormente gli operatori, è stata fornita una serie di maggiori indicazioni, consultabile ai seguenti indirizzi internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/Flusso-Finanziarie/Amministrative/ relativamente a questioni di natura amministrativa; - http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/Flusso-Finanziarie/Tecniche/ per i profili di natura prettamente tecnica.
79	Per potersi accreditare e poter fruire del processo <i>Flusso finanziarie</i> , l'istituto finanziario o bancario deve avvalersi della PEC?	<p>Sì. L'utilizzo della PEC da parte dell'istituto finanziario o bancario è assolutamente necessario non solo per poter perfezionare l'adesione al processo <i>Flusso finanziarie</i>, ma anche per la successiva trasmissione dei documenti inerenti alla pratica di finanziamento del dipendente.</p> <p>Attraverso il medesimo canale della PEC, poi, le RTS comunicheranno, quanto all'istruttoria espletata, gli esiti – sostanzialmente il “benestare” o la “nota di rigetto” – relativi alle istanze pervenute.</p>
80	Una volta che l'istituto finanziario o bancario ha aderito al processo <i>Flusso finanziarie</i> , sarà possibile per il medesimo istituto continuare ad avvalersi in parallelo, per le delegazioni convenzionali di pagamento, anche del canale cartaceo tradizionale per l'invio degli atti e documenti?	<p>No. Infatti, una volta perfezionata l'adesione al processo dematerializzato <i>Flusso finanziarie</i>, l'istituto finanziario o bancario non potrà più continuare ad utilizzare, per la trasmissione dei documenti, il tradizionale canale cartaceo, giacché solo in tal modo si scongiura efficacemente il rischio di creare duplicazioni e di innescare errori, conseguendo nello stesso tempo un concreto obiettivo di semplificazione procedimentale.</p>
81	Il processo <i>Flusso finanziarie</i> è riservato esclusivamente alla sola trattazione delle delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di finanziamento?	<p>No. Anche per la trattazione delle richieste concernenti la cessione del quinto dello stipendio, gli istituti finanziari o bancari potranno avvalersi del processo <i>Flusso finanziarie</i>.</p>

Assicurazioni

n.	F.A.Q.	Risposta
82	E' possibile il rinnovo tacito della delegazione convenzionale di pagamento nel caso di polizze assicurative rinnovate alla loro scadenza?	<p>No. Nel ricordare che la disciplina dei contratti di assicurazione, anche per quanto inerisce al loro rinnovo, è dettata dal codice civile e dal decreto legislativo n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, pure nell'eventualità di un rinnovo tacito della polizza assicurativa dopo la scadenza, non avviene automaticamente un analogo rinnovo della delegazione convenzionale di pagamento.</p> <p>Pertanto, nel caso di rinnovo, anche tacito, della polizza assicurativa, sarà cura del dipendente richiedere la prosecuzione delle trattenute stipendiali mediante la delegazione convenzionale di pagamento.</p> <p>E' appena il caso di soggiungere che detta richiesta comporta, in pratica, un nuovo procedimento di autorizzazione, per cui sono dovuti dall'istituto delegatario gli oneri amministrativi <i>una tantum</i>, previsti per la ricezione e l'istruttoria dell'istanza, oltre, ovviamente, a quelli mensili per l'effettuazione delle trattenute e dei versamenti nonché per la disponibilità della relativa rendicontazione.</p>
83	E' possibile avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di assicurazione volto a coprire i rischi di una pertinenza dell'abitazione principale o della casa di abitazione?	<p>Sì. Al riguardo, si ricorda che la pertinenza di un'unità immobiliare è definita dall'art. 817 c.c., primo comma, per il quale sono pertinenti le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa, stante la destinazione effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa.</p> <p>Ciò precisato, segnatamente agli immobili, le pertinenze essenzialmente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le cantine; • le autorimesse e i posti auto, sia coperti sia scoperti; • i piccoli magazzini e i locali uso deposito; • le soffitte. <p>Dal punto di vista fiscale, poi, l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, stabilisce che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse e stalle) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Pertanto – atteso pure che, per l'art. 818 c.c., i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto – nei limiti sopra precisati e nel rispetto degli altri requisiti prescritti, il dipendente può avvalersi, per pagare il premio di una polizza assicurativa concernente una pertinenza della propria abitazione principale, dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento, sintantoché perdura siffatto vincolo pertinenziale.</p>

Assicurazioni RC auto

n.	F.A.Q.	Risposta
84	E' possibile avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di assicurazione RC auto nell'ipotesi in cui la polizza interessi i ciclomotori o le c.d. "minicar"?	<p>In proposito, va evidenziato che in ordine alle istruzioni diramate con strumenti di prassi in materia di assicurazioni RC auto – sebbene siano citati per lo più solo gli autoveicoli, i motoveicoli e i natanti – il riferimento va correttamente inteso, quanto al perimetro di applicazione, più genericamente a tutti i veicoli a motore, e più precisamente alle polizze attinenti all'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, obbligatorie in virtù dell'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale sancisce che <i>"I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi"</i>.</p> <p>In materia, l'esclusione dall'istituto della delegazione convenzionale di pagamento attiene alle ipotesi afferenti ai contratti riguardanti mezzi ad uso commerciale (utilizzati, ad esempio, da dipendenti in regime di lavoro a tempo parziale o part time) o mezzi d'opera.</p> <p>Non sussistono, quindi, altre limitazioni nei confronti di specifici veicoli, quali i ciclomotori o le minicar (dette pure "microcar" o "vetturette", più propriamente quadricicli leggeri o quadricicli c.d. "pesanti", a seconda delle caratteristiche tecniche possedute).</p> <p>In buona sostanza, è possibile il pagamento del premio assicurativo mediante delegazione convenzionale in relazione a tutti i veicoli a motore e a tutti i natanti, destinati all'uso privato, per i quali sia obbligatoria <i>ex lege</i> la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e il relativo contratto risulti sottoscritto dal dipendente-delegante.</p> <p>Da quanto sopra esposto, quindi, anche i premi di assicurazione RC auto inerenti alle minicar e ai ciclomotori, sussistendo gli altri requisiti previsti, possano essere assolti dai dipendenti pubblici mediante la delegazione convenzionale di pagamento.</p>
85	In cosa consiste il servizio "NoiPAssicura"?	<p>E' il servizio che il DAG-DSII mette a disposizione dei dipendenti per stipulare un'assicurazione su un veicolo a motore (auto/moto/natante/ciclomotore).</p> <p>NoiPAssicura è un servizio automatizzato e lineare, attraverso il quale sarà possibile per il dipendente, direttamente dal proprio personal computer, acquistare, in pochi e semplici passi, una copertura assicurativa RC auto con le compagnie convenzionate, rateizzando il pagamento, in 12 mensilità di pari importo, senza alcun interesse aggiuntivo.</p> <p>Tale servizio, una volta terminata la fase di sperimentazione – prevedibilmente per il mese di giugno 2017 – consentirà a tutte le società di assicurazione che vorranno aderire, previa stipula di una convenzione unificata con il DAG-DSII, di incassare mediante delegazione convenzionale di pagamento i premi assicurativi rivenienti dai contratti di assicurazione RC auto stipulati con dipendenti dello Stato o con dipendenti pubblici le cui partite stipendiali sono gestite tramite il sistema NoiPA.</p>

ONLUS ed enti mutualistici

n.	F.A.Q.	Risposta
86	Una Parrocchia può essere equiparata agli enti di assistenza e beneficenza e, quindi, ad una ONLUS?	<p>In assoluto, va sottolineato che ogni valutazione circa l'ammissibilità e la legittimità delle richieste di delegazioni di pagamento – convenzionali o legali – del dipendente non può che rientrare nella sfera delle attribuzioni decisionali della relativa Amministrazione di appartenenza.</p> <p>Ad ogni modo, in ordine alla possibilità di considerare una Parrocchia alla stregua di un ente di assistenza e di beneficenza, a carattere generale, non emergono elementi idonei ad escludere, in assoluto, una siffatta evenienza. Occorre, quindi, procedere ad una puntuale verifica della situazione giuridica e fattuale, in relazione all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, per stabilire se la Parrocchia concretamente individuata possa rientrare nell'alveo dei soggetti che, ai fini in discorso, sono considerate ONLUS, in quanto svolgenti meritevoli attività di rilevanza sociale.</p>
87	Perché ONLUS ed enti mutualistici sono trattati diversamente, quanto alla misura degli oneri amministrativi applicati, ai fini delle delegazioni convenzionali di pagamento?	<p>Mentre per le ONLUS, rigorosamente intese, le trattenute stipendiali disposte con delegazione convenzionale di pagamento attengono a semplici erogazioni liberali, ancorché qualificate talora come quote associative, per le casse mutue e gli enti mutualistici, pur essendo enti senza scopo di lucro e operando in un'area per lo più circoscritta alle singole amministrazioni di riferimento, accade che normalmente l'attività svolta a favore degli associati comprende il rilascio di forme assicurative sanitarie, benché sotto la formula della mutualità, e talora la concessione di prestiti e sussidi. Conseguentemente, la fase istruttoria delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento concernente casse mutue ed enti mutualistici impone una maggiore attività amministrativa, più intensa e impegnativa rispetto a quella riguardante la trattazione delle istanze inerenti alle ONLUS, connotata da estrema semplicità.</p> <p>Per dette ragioni, dunque, la misura degli oneri amministrativi è stata differenziata.</p>
88	L'avvenuta differenziazione nella determinazione degli oneri amministrativi tra ONLUS ed enti mutualistici impone la stipula di una nuova convenzione?	<p>No. Le indicazioni fornite in materia di oneri amministrativi si inseriscono direttamente nella convenzione, giusta previsioni recate dall'art. 5, comma 3, del facsimile della stessa (Allegato C alla circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015).</p> <p>Va da sé che, in sede di rinnovo della convenzione, ragioni di opportunità suggeriscono di procedere alla pertinenti integrazioni e modifiche.</p> <p>Per completezza, si soggiunge che resta sempre ferma la possibilità, per l'ente mutualistico, di avvalersi della facoltà di recesso, seguendo le modalità contenute nell'art. 8 del cennato facsimile della convenzione.</p>

Nota

(1) Integra l'Allegato I della circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015.